



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 – 30 NOVEMBRE 2022

Riunione del giorno 29 novembre 2022

16.22.23 RICORSO avverso regolamento doppio incarico allenatori adottato dalla Lega Maschile serie A in data 22 settembre 2022 – proposto dai sigg.ri Matteo De Cecco, Andrea Giani, Roberto Piazza, Fabio Soli, Dante Boninfante, Samuele Papi e Paolo Montagnani rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Frate

contro la

Lega Pallavolo Serie A” - Consorzio con attività esterna, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fistetto

intervenuiti ad adiuvandum

sig. Radostin Stoytchev, Dario Simoni, Roberto Santilli, Roberto Rotari e Roberto Oleni rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Frate

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

All'udienza del 29 Novembre ore 14,30 si riuniva per la discussione del ricorso in epigrafe indicato.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Elisabetta Frate, l'avv. Fabio Fistetto, il sig. Massimo Righi, il sig. Roberto Oleni, il sig. Matteo De Cecco, il sig. Roberto Piazza, il sig. Fabio Soli e, nel corso della discussione, il sig. Dante Boninfante.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato il 26 Ottobre 2022 a mezzo pec i sigg.ri Matteo De Cecco, Andrea Giani, Roberto Piazza, Fabio Soli, Dante Boninfante, Samuele Papi e Paolo Montagnani, tutti assistiti dall'Avv. Elisabetta Frate proponevano impugnativa avverso il Regolamento



doppio incarico allenatori nella versione modificata con delibera del Cd A 22.9.2022, comunicata a mezzo pec in data 27.9.2022.

I ricorrenti, premettendo di essere allenatori di Club di Superlega Volley serie A1 e serie A2 e allenatori o assistenti allenatori di nazionali estere, rilevavano come il regolamento si ponesse in aperta violazione della Costituzione Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, dello Statuto della Fipav e del Coni, del trattato di Lisbona, della Carta Olimpica e delle numerose risoluzioni del Parlamento Europeo adottate in materia sportiva nonché dell'art. 8 del Dlg nr. 104/2022 attuativo della direttiva europea sulla trasparenza 2019/1152 ed entrato in vigore il 13 agosto 2022.

Lamentavano i ricorrenti di non aver alcuna possibilità di negoziazione dovendo subire per lavorare, le previsioni dell'impugnato regolamento.

Nel merito parte ricorrente articolava l'impugnativa rilevando come il Regolamento del Doppio Incarico, come atto di autonomia contrattuale, fosse nullo e/o annullabile e/o disapplicabile per contrasto alla normativa.

Il regolamento comporterebbe infatti una situazione di grave lesione dei diritti degli Allenatori che non hanno alcun potere contrattuale di fronte a sì gravi prevaricazioni che attingono direttamente il diritto al lavoro, oggi maggiormente rafforzato dal D.Lgs 104/2022 che ha recepito quanto introdotto dal Legislatore e precisamente il divieto per il datore di lavoro, come ad esempio un Club - di impedire al lavoratore, come ad esempio un Allenatore, di svolgere un'altra attività al di fuori dell'orario di lavoro concordato, così come a riservargli, per questo, un trattamento sfavorevole come potrebbe essere il licenziamento oltre, come nel caso specifico, una sproporzionata sanzione di carattere economico ed anche sostanziale come la mancata contrattualizzazione per un periodo di dodici mesi dalla fine della prima stagione sportiva disputata con la Squadra nazionale.



A nulla vale, a parere dei ricorrenti, che la Lega si schermi dietro la volontà unanime dei propri Consorziati, contrari al doppio incarico; il Regolamento non può infatti porsi in contrasto con norme di rango superiore, nemmeno se a deciderlo è la volontà unanime di un Consorzio o di una Associata. Proprio per arginare lo strapotere di alcuni datori di lavoro è intervenuto il Decreto Legislativo che per la prima volta prescrive il divieto, per costoro, di impedire al lavoratore di svolgere un'altra attività al di fuori dell'orario di lavoro concordato pena la nullità delle previsioni contrarie. Fanno eccezione le ipotesi in cui l'eventuale seconda occupazione rechi pregiudizio alla salute ed alla sicurezza del lavoratore o sia in conflitto di interessi ma, nelle fattispecie, la difesa non ritiene sussistano posto che gli impegni nel Club e nella Nazionale non sono sovrapponibili né per coincidenza territoriale, né per coincidenza temporale; le retribuzioni degli Allenatori, ancorché riferite alla durata contrattuale, sono in realtà paramtrate all'impegno effettivo e cioè alla durata del Campionato Italiano; non vi è alcuna possibilità concreta per l'Allenatore di condizionare il mercato degli Atleti posto che costoro sono contrattualizzati dai Club di appartenenza e gestiti dai rispettivi procuratori

Sempre nel merito la parte ricorrente ha rilevato come il comportamento mantenuto dalla Lega violasse il primario principio di uguaglianza e di parità di trattamento impedendo agli Allenatori lo sviluppo della personalità attraverso il lavoro; inoltre il Regolamento Doppio Incarico negherebbe il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale, impedendo agli Allenatori di beneficiare di un reddito e di una esperienza altamente formativa.

Il ricorso infine viene ulteriormente motivato con la discriminazione che il regolamento introdurrebbe nel mondo del lavoro.

Il Volley Maschile in Italia, secondo la difesa, sarebbe ingiustificatamente ed



illegittimamente discriminato nel panorama sportivo mondiale, prendendo a raffronto la Lega Volley Femminile che permette il doppio incarico.

Concludeva quindi parte ricorrente:

“in via principale di merito: accertati i fatti sopra esposti, valutati i documenti versati in giudizio ed eventualmente quelli ulteriormente acquisiti, accertata, altresì, la ricorrenza di situazioni giuridicamente rilevanti, venga accertata la nullità del Regolamento Doppio Incarico Allenatori approvato con delibera del CdA del 22.9.2022 per aperta violazione dell’art. 8 del D. Lgs. 104/2022, nonché del diritto al lavoro (art. 4 e 41 Cost.); della libera circolazione (art. 16 Cost.); dell’uguaglianza (art. 3 Cost.) ed ancora del principio di parità di trattamento a parità di condizioni (art. 10 TFUE) e, per l’effetto, venga - lo stesso predetto Regolamento - annullato o dichiarato nullo o illegittimo o, comunque, privato di capacità di effetti giuridici, con ogni ulteriore conseguenza di legge e della normativa federale;

in via subordinata, accertati i fatti sopra esposti, valutati i documenti versati in giudizio ed eventualmente quelli ulteriormente acquisiti, accertata, altresì, la ricorrenza delle situazioni giuridicamente rilevanti, venga annullato e/o disapplicato il Regolamento Doppio Incarico perché in contrasto con gli Statuti della Fipav, del Coni, nonché con la Carta Olimpica ed il Libro Bianco dello Sport.”.

A seguito della proposizione del ricorso il Tribunale si riuniva in camera di consiglio il giorno 28 ottobre 2022, respingendo la domanda cautelare di sospensione dell’atto impugnato e confermando in modalità videoconferenza l’udienza odierna per la discussione.

Si costituiva nei termini e con memoria difensiva ex art, 38 del Regolamento Giurisdizionale la “Lega Pallavolo Serie A”- Consorzio con attività esterna, rappresentata



e difesa dall'Àvv. Fabio Fistetto, con la quale venivano formulate le seguenti eccezioni preliminari:

1) INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

La Lega Pallavolo Serie A è un Consorzio con attività esterna costituito, ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c., tra le società sportive partecipanti ai campionati di Serie A maschile di Pallavolo; trattasi, quindi, di un Ente di natura privatistica preposto alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti, che gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria e pertanto l'impugnazione di un Regolamento legittimamente approvato (peraltro all'unanimità) dal Consiglio di Amministrazione di un Consorzio, non rientra nella nozione di "*situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale*" per le quali è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale Federale ai sensi dell'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, come recepito dall'art. 35 del Regolamento Giurisdizionale della Fipav.

2) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.

Con il Regolamento ex adverso impugnato la Lega Pallavolo Serie A si è limitata a prevedere sanzioni di carattere economico a carico delle sole società sportive consorziate (e non degli allenatori!) che abbiano instaurato un rapporto di collaborazione con figure tecniche che, nel corso della medesima stagione sportiva, siano incorse nella fattispecie del c.d. "doppio incarico".

Gli odierni ricorrenti, pertanto, sono privi di qualsivoglia legittimazione ad impugnare tale Regolamento in quanto non sono destinatari di alcuna sanzione economica, possono stipulare plurimi contratti di collaborazione sportiva senza incorrere in alcuna limitazione



Gli unici soggetti legittimati ad impugnare tale Regolamento - nel rispetto delle norme statutarie del Consorzio - sono, pertanto, le società sportive destinatarie delle sanzioni economiche ivi previste.

3) DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE.

Ritiene la difesa che nel ricorso difetta l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire. Mancando anche uno dei due requisiti il Giudice, anche sportivo, ha l'obbligo di valutare ex art. 100 c.p.c. l'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente.

Nel merito la difesa eccepiva l'illegittimità del ricorso rappresentando come vi fosse stata un'approfondita valutazione della peculiare natura delle prestazioni sportive richieste agli allenatori delle squadre di serie A con lo scrupoloso bilanciamento tra gli interessi contrapposti delle parti contraenti. Rilevava la Lega come lo scopo del regolamento sia stato quello di tutelare le Società di Serie A dai conflitti di interesse e dalle conseguenze distorsive sul mercato derivanti dalla doppia collaborazione

Nessun contrasto esisterebbe con articoli di legge e principi comunitari genericamente richiamati.

Non vi sarebbe infatti alcuna violazione delle norme di rango costituzionale dei principi espressi dall'Unione Europea *ex adverso* richiamati, poiché i ricorrenti svolgono contemporaneamente la propria attività in favore di una squadra di Club e di una squadra nazionale senza incorrere in alcuna limitazione e/o sanzione ed alle società di serie A non è preclusa la possibilità di stipulare un contratto di collaborazione con un allenatore che opera in regime di doppio incarico, salvo l'obbligo di pagare la sanzione economica prevista dal Regolamento.



Evidenziava poi la difesa che gli impegni ai quali devono assolvere gli allenatori con la squadra di Club si sovrappongono a quelli assunti con la squadra nazionale poiché gli obblighi contrattuali assunti dagli allenatori non riguardano temporalmente il solo periodo in cui si svolge la singola competizione, ma comprendono attività che vengono espletate durante l'intera stagione sportiva.

Inoltre, le attività svolte dagli Allenatori di squadre di vertice (di Club e di nazionale) non possono essere in alcun modo paragonate a quelle prestate dai lavoratori/collaboratori di una qualsiasi società privata, ma hanno caratteristiche del tutto peculiari; infatti i compensi sportivi vengono parametrati alla durata contrattuale.

Concludeva quindi la Lega nel rigetto del ricorso perché inammissibile con riferimento ai vari profili dedotti nella memoria; in ogni caso chiedeva rigettarsi integralmente il ricorso introduttivo, in quanto infondato per le motivazioni contenute negli atti depositati. Con intervento ad adiuvandum, a mezzo stesso difensore dei ricorrenti, si costituivano poi il sig. Radostin Stoytchev, Dario Simoni, Roberto Santilli, Roberto Rotari e Roberto Oleni che facevano propri i contenuti del ricorso introduttivo.

Su accordo delle parti, veniva poi acquisita la nota datata 25 Novembre 2022 inviata al Tribunale dal Segretario Generale Federvolley.

Le parti discutevano ampiamente riportandosi sostanzialmente a quanto contenuto negli scritti difensivi ed in particolare, l'Avv. Frate, contestava l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla controparte.

Al termine della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo con il termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene sia necessario preliminarmente esaminare la sussistenza o meno della giurisdizione federale su quanto lamentato con il ricorso introduttivo.

Le richieste avanzate dalle parti ricorrenti riguardano

- 1) L'accertamento della nullità del Regolamento Doppio Incarico Allenatori approvato con delibera del CdA del 22.9.2022
- 2) L'annullamento e/o la disapplicazione del Regolamento Doppio Incarico perché in contrasto con gli Statuti della Fipav, del Coni, nonché con la Carta Olimpica ed il Libro Bianco dello Sport.

Sul punto va rilevato come la nota inviata dal Segretario generale chiarisca che la Federazione Pallavolo non ha recepito in alcun modo il regolamento impugnato.

Va poi evidenziato come la Lega sia un Consorzio privato composto dalle squadre sportive che partecipano ai campionati maschili di serie A; in quanto tale ha il potere di disciplinare l'attività al suo interno.

L'atto impugnato è quindi frutto dell'autonomia regolamentare che il legislatore riserva a tali organismi. Le ragioni per un eventuale accertamento dell'illegittimità, anche come rappresentata nel ricorso, non possono che essere fatte valere con gli strumenti previsti nello statuto dell'ente o dal codice civile.

Questo Tribunale federale ritiene di non avere competenza per quanto chiesto e comunque non ha il potere di rispondere positivamente alla domanda come posta dalle parti ricorrenti, stante la mancanza di giurisdizione dell'organo per norme non emanate né riconosciute dalla Federazione; neanche ha questo giudice poteri di disapplicazione o di vaglio di legittimità tanto da arrivare ad una pronuncia di nullità di un atto emesso da un organismo esterno.



PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 29 Novembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 novembre 2022

